

Codice A1103A

D.D. 21 maggio 2025, n. 576

**Ordinanza di annullamento della determinazione dirigenziale n. 438 del 26/04/2024 e susseguente archiviazione dell'atto ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 522-COV/2020). Riduzione accertamenti n. 2024/1841 sul capitolo 32068 e n. 2024/1843 sul capitolo 39580 portandoli a zero, del bilancio finanziario 2024 - 2026 annualità 2024 - Trasgressore F.G. E.J. (cod. ben. omissisomissis).**



**ATTO DD 576/A1103A/2025**

**DEL 21/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza di annullamento della determinazione dirigenziale n. 438 del 26/04/2024 e susseguente archiviazione dell'atto ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 522-COV/2020). Riduzione accertamenti n. 2024/1841 sul capitolo 32068 e n. 2024/1843 sul capitolo 39580 portandoli a zero, del bilancio finanziario 2024 - 2026 annualità 2024 – Trasgressore F.G. E.J. (cod. ben. *omissisomissis*).

Vista la determinazione dirigenziale n. 438/A1103A/2024 del 26/04/2024 – Trasgressore F. G. E.J. (ben.n. *omissisomissis*), era stato previsto il pagamento della sanzione amministrativa ingiunta per euro 500,00 e spese di notifica per euro 10,61 da pagarsi con con avviso di pagamento PagoPA, in violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al D.P.G.R. n. 43 del 13 aprile 2020, punto 27), per non essersi attenuta, in qualità di detentore di animale da compagnia (cane), all'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della propria abitazione per espletare le esigenze motorie e/o fisiologiche dell'animale;

considerato che a seguito delle verifiche effettuate da questo ufficio in merito alla reperibilità del trasgressore e da ulteriore richiesta al Comune di residenza dichiarata dal trasgressore al momento dell'illecito, risultava questo irreperibile;

preso pertanto atto che il procedimento deve considerarsi concluso essendo l'irreperibilità di per se causa estintiva del rapporto sanzionatorio;

preso atto che per effetto del risultato di irreperibilità del trasgressore, si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata la sanzione amministrativa ed occorre procedere all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 438/2024;

ritenuto, pertanto necessario:

- ridurre l'accertamento n. 2024/1841 sul capitolo n. 32068/24 assunto con DD 438/2024 per l'importo di euro 500,00 portandolo a zero, relativo a sanzione ingiunta – trasgressore: *omissis* (cod. ben. n. *omissis*);

- ridurre l'accertamento n. 2024/1843 sul capitolo n. 39580/24 assunto con DD 438/2024 per l'importo di euro 10,61 portandolo a zero relativo a spese di notifica - trasgressore: *omissis* (cod. ben. n. *omissis*);

dato atto che le modifiche di accertamento non sono già state effettuate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025";
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027" (Legge di stabilità regionale 2025);
- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;

*determina*

- di annullare la determinazione di ingiunzione n° 438 del 26/04/2024 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa per la somma complessiva di Euro 510,61, di cui euro 500,00 a titolo di sanzione ed euro 10,61 per spese di notifica, a carico della sig.ra *omissis* (cod. ben. n. *omissis*);

- di archiviare l'atto di cui in premessa, disponendo che ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonchè agli altri soggetti interessati;

di provvedere, per i motivi enunciati in premessa a:

- ridurre l'accertamento 2024/1841 sul capitolo n. 32068/24 assunto con DD 438/2024 del 26/04/2024 per l'importo di euro 500,00 portandolo a zero, relativo a sanzione ingiunta - trasgressore: *omissis* (cod. ben. n. *omissis*),

- ridurre l'accertamento n. 2024/1843 sul capitolo n. 39580/24 assunto con DD 438/2024 del 26/04/2024 per l'importo di euro 10,61 portandolo a zero relativo a spese di notifica – trasgressore: *omissis* (cod. ben. n. *omissis*);

dato atto che le modifiche di accertamento non sono già state effettuate;

Le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente“ in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti